

REGOLAMENTO (CEE) N. 3162/88 DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1988

che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1104/88 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),

visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2730/88 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1105/88 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1988/1989, dal regolamento (CEE) n. 2255/88 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle

maggiorazioni mensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2258/88 del Consiglio ⁽⁸⁾:

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei pannelli di soia, dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale; che questo prezzo è adeguato alle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 per tener conto dei corsi dei prodotti concorrenti nel caso delle fave e favette destinate all'alimentazione animale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹⁰⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i pannelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹¹⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 ⁽¹³⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente e del predetto coefficiente;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 16.

⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 114.

⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 18.

⁽⁷⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 199 del 26. 7. 1988, pag. 5.

⁽⁹⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.

⁽¹¹⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.

⁽¹²⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2, e dell'articolo 307, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Spagna e Portogallo, è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per i lupini dolci raccolti in Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere diminuito dell'incidenza della differenza tra il prezzo limite per l'aiuto applicato in Spagna e il prezzo comune;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1935/87 della Commissione⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1959/87 del Consiglio⁽²⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ECU risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento

(CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1988/1989 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2731/88 della Commissione⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo degli aiuti di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 241 dell'1. 9. 1988, pag. 116.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	5,774	5,954	6,134	6,314	6,494	6,674	6,854
— in Portogallo	5,826	6,006	6,186	6,366	6,546	6,726	6,906
— in un altro Stato membro	6,220	6,400	6,580	6,760	6,940	7,120	7,300
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	6,220	6,400	6,580	6,760	6,940	7,120	7,300
— in Portogallo	5,826	6,006	6,186	6,366	6,546	6,726	6,906
— in un altro Stato membro	6,220	6,400	6,580	6,760	6,940	7,120	7,300

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
A. Piselli, fave e favette utilizza- ti (!):							
— in Spagna	7,300	7,220	7,400	7,580	7,674	7,854	8,034
— in Portogallo	7,144	7,061	7,241	7,421	7,514	7,694	7,874
— in un altro Stato membro	7,436	7,360	7,540	7,720	7,815	7,995	8,175
B. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	7,683	7,338	7,338	7,338	7,223	7,223	7,223
— in Portogallo	7,477	7,126	7,126	7,126	7,009	7,009	7,009
— in un altro Stato membro	7,865	7,524	7,524	7,524	7,410	7,410	7,410
C. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	8,833	8,488	8,488	8,488	8,373	8,373	8,373
— in Portogallo	8,627	8,276	8,276	8,276	8,159	8,159	8,159
— in un altro Stato membro	9,015	8,674	8,674	8,674	8,560	8,560	8,560

(!) Gli importi degli aiuti che figurano nella tabella per le fave e le favette sono aumentati di 1,35 ECU per 100 kg.

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	298,97	307,62	316,27	326,42	335,11	343,80	352,49
— Danimarca (Dkr)	54,46	56,03	57,61	59,77	61,36	62,95	64,54
— R.f. di Germania (DM)	14,69	15,11	15,54	15,96	16,39	16,81	17,24
— Grecia (Dra)	303,18	330,31	357,44	384,57	411,70	438,83	465,96
— Spagna (Pta)	959,20	986,96	1 014,72	1 042,48	1 070,24	1 098,00	1 125,75
— Francia (FF)	46,46	47,80	49,15	51,23	52,59	53,96	55,32
— Irlanda (£ Irl)	5,153	5,302	5,452	5,685	5,837	5,989	6,141
— Italia (Lit)	9 424	9 714	10 005	11 168	11 465	11 762	12 060
— Paesi Bassi (Fl)	16,46	16,94	17,42	17,89	18,37	18,85	19,32
— Portogallo (Esc)	1 169,40	1 203,24	1 237,09	1 270,93	1 304,77	1 338,61	1 372,45
— Regno Unito (£)	3,163	3,281	3,400	4,031	4,153	4,274	4,396

Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta) 68,78
- piselli, fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc) 74,07

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto

Piselli, fave e favette destinati all'alimentazione animale (1):

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	357,42	353,76	362,42	372,77	377,36	386,05	394,75
— Danimarca (Dkr)	65,10	64,44	66,01	68,26	69,10	70,69	72,28
— R.f. di Germania (DM)	17,56	17,38	17,80	18,23	18,45	18,88	19,30
— Grecia (Dra)	523,19	504,00	531,13	558,27	570,02	597,15	624,28
— Spagna (Pta)	1 146,73	1 135,01	1 162,77	1 190,52	1 205,17	1 232,93	1 260,69
— Francia (FF)	55,55	54,98	56,33	58,51	59,23	60,59	61,96
— Irlanda (£ Irl)	6,165	6,101	6,251	6,496	6,577	6,728	6,880
— Italia (Lit)	11 423	11 293	11 584	12 753	12 910	13 208	13 505
— Paesi Bassi (Fl)	19,68	19,48	19,96	20,44	20,69	21,16	21,64
— Portogallo (Esc)	1 398,02	1 383,73	1 417,57	1 451,41	1 469,27	1 503,12	1 536,96
— Regno Unito (£)	4,018	3,957	4,075	4,705	4,767	4,889	5,011
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in:							
— Spagna (Pta)	20,97	21,59	21,59	21,59	21,74	21,74	21,74
— Portogallo (Esc)	54,90	56,21	56,21	56,21	56,59	56,59	56,59

(1) Gli importi degli aiuti che figurano nella tabella per le fave e le favette sono aumentati dell'equivalente di 1,35 ECU/100 kg convertiti in moneta nazionale al tasso di conversione agricolo vigente il giorno della pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in:											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	80,04	0,00	0,13	0,52	8,62	0,00	0,00	30,38
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	14,58	0,00	0,02	0,09	1,57	0,00	0,00	5,53
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00	0,01	0,03	0,42	0,00	0,00	1,49
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	301,29	0,00	0,49	1,95	32,44	0,00	0,00	114,34
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	256,80	0,00	0,42	1,66	27,65	0,00	0,00	97,45
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	12,45	0,00	0,02	0,08	1,34	0,00	0,00	4,73
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,386	0,000	0,002	0,009	0,149	0,000	0,000	0,526
— Italia (Lit)	0	0	0	2 738	0	4	18	295	0	0	1 039
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,01	0,03	0,47	0,00	0,00	1,67
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	313,07	0,00	0,51	2,02	33,71	0,00	0,00	118,81
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	1,172	0,000	0,002	0,008	0,126	0,000	0,000	0,445

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 10	1° term. 11	2° term. 12	3° term. 1	4° term. 2	5° term. 3	6° term. 4
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	433,31	416,92	416,92	418,84	413,34	413,34	413,34
— Danimarca (Dkr)	78,93	75,94	75,94	76,69	75,68	75,68	75,68
— R. f. di Germania (DM)	21,29	20,48	20,48	20,48	20,21	20,21	20,21
— Grecia (Dra)	733,67	671,97	671,97	671,97	651,35	651,35	651,35
— Spagna (Pta)	1 390,23	1 337,64	1 337,64	1 337,64	1 320,06	1 320,06	1 320,06
— Francia (FF)	67,35	64,80	64,80	65,74	64,88	64,88	64,88
— Irlanda (£ Irl)	7,477	7,193	7,193	7,301	7,204	7,204	7,204
— Italia (Lit)	13 946	13 386	13 386	14 329	14 141	14 141	14 141
— Paesi Bassi (Fl)	23,86	22,96	22,96	22,96	22,66	22,66	22,66
— Portogallo (Esc)	1 694,88	1 630,77	1 630,77	1 630,77	1 609,34	1 609,34	1 609,34
— Regno Unito (£)	5,018	4,778	4,778	5,325	5,245	5,245	5,245
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	28,07	28,68	28,68	28,68	28,84	28,84	28,84
— Portogallo (Esc)	72,95	74,83	74,83	74,83	75,39	75,39	75,39

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	58,21	0,00	0,10	0,38	6,27	0,00	0,00	22,09
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,02	0,07	1,14	0,00	0,00	4,02
— R. f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	0,00	0,02	0,31	0,00	0,00	1,09
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	219,12	0,00	0,36	1,42	23,60	0,00	0,00	83,16
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	186,76	0,00	0,30	1,21	20,11	0,00	0,00	70,88
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	9,06	0,00	0,01	0,06	0,98	0,00	0,00	3,44
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	1,008	0,000	0,002	0,007	0,109	0,000	0,000	0,383
— Italia (Lit)	0	0	0	1 992	0	3	13	214	0	0	756
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	3,21	0,00	0,01	0,02	0,35	0,00	0,00	1,22
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	227,69	0,00	0,37	1,47	24,52	0,00	0,00	86,41
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,852	0,000	0,001	0,006	0,092	0,000	0,000	0,323

ALLEGATO VII

Tasso di conversione da utilizzare

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4582	7,85212	2,05853	165,636	135,347	6,90403	0,768411	1 516,86	2,31943	168,510	0,647488